



Prot. N° _____

Pesaro, 06.05.2017

**AI DOCENTI
AGLI ALUNNI DEL TRIENNIO**

**OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S. 2016/17 (O.M. 257/17).
VALUTAZIONE CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
(D.P.R. 323/98, artt. 11,12 - D.M. 99/09, tabella A –
D.M. 49/00 – D.P.R. 122/09 – C.M. 20/11)**

Esame di Stato **SECONDO CICLO**



ESAMI DI STATO A.S. 2016/17

L'O.M. 257/2017 ha definito le istruzioni e le modalità organizzative per lo svolgimento degli esami di Stato delle S.S. di II grado per l'anno scolastico in corso, conformandosi al Regolamento sulla Valutazione degli alunni, il D.P.R. 122/09.

L'ammissione all'Esame di Stato è consentita solo agli "alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi" (DPR 122/09, art. 6, comma 1).

E' necessario, altresì, che gli alunni abbiano frequentato i $\frac{3}{4}$ delle lezioni (orario annuale personalizzato, DPR 122/09, art. 14, comma 7), salvo deroghe per le assenze previste dalla CM 20/11 (gravi motivi di salute, terapie programmate, attività sportive, ecc.) che non devono però pregiudicare, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di valutazione degli alunni interessati.

Inoltre, il D.M. 99/09 ha rivisto la tabella di attribuzione dei crediti, a partire dalle terze dell'a.s. 2009/10 e i criteri per l'attribuzione della lode da parte delle commissioni esaminatrici.

L'esame, per gli studenti, inizia **mercoledì 21 giugno 2017** con la prima prova scritta di italiano. Prosegue **giovedì 22 giugno** con la seconda prova scritta e **lunedì 26 giugno** con la terza prova scritta. Al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati scritti cominciano i colloqui, il cui calendario è stabilito da ciascuna commissione.

IL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è un apposito punteggio ottenuto per l'andamento negli studi, attribuito ad ogni alunno che ne sia meritevole dal consiglio di classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore (art. 11 D.P.R. 323/98). La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Il primo elemento che si prende in considerazione per l'attribuzione del credito scolastico è la tabella ministeriale A di cui all'oggetto, che si allega:

- è relativa al D.M. 99/09, si applica a tutti gli alunni che frequentano le attuali classi del triennio e stabilisce una media più alta rispetto al passato per avere il massimo del punteggio; consente un massimo di 25 punti, a cui aggiungere gli altri 75 con le prove d'esame.

Per ogni media, il credito va attribuito secondo bande di oscillazione in cui si tiene conto dell'assiduità nella frequenza scolastica, nell'interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative, ecc.

IL CREDITO FORMATIVO

Il credito formativo è un apposito punteggio derivante da ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato (art. 12 D.P.R. 323/98). La coerenza è accertata per i candidati interni dai consigli di classe.

Recita, infatti, l'art. 1 del D.M. 49/00:

“Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”.

Mentre l'art. 2 afferma:

“La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico”.



PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Gli alunni in indirizzo possono presentare in Segreteria didattica gli attestati utili per ottenere il credito scolastico e quello formativo di cui all'oggetto.

Ad esempio, documentazioni su:

- Esperienze di studio – lavoro, come stage estivi;
- Certificazioni E.C.D.L.;
- Attestati di partecipazione alle olimpiadi della matematica chimica, fisica, scienze, informatica, ecc.;
- Certificazioni linguistiche, attestati di progetti di dipartimento;
- Attestati di pratiche sportive;
- Attestati di attività comunque coerenti con gli studi di un istituto tecnico economico e tecnologico, ecc.

Le esperienze di alternanza scuola-lavoro, obbligatorie nelle classi del triennio, concorrono alla valutazione degli apprendimenti disciplinari e del voto di condotta (Linee Guida 08.10.2015 – art. 13).

La scadenza di presentazione è fissata al 24 maggio 2017 per le classi quinte e al 31 maggio 2017 per le classi terze e quarte.

Tutti i criteri di attribuzione dei crediti scolastici, formativi e di ammissione agli esami di Stato sono enunciati nell'apposito capitolo 11 (Sezione: criteri di assegnazione dei crediti formativi e scolastici, criteri di ammissione all'Esame di Stato) del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019 – aggiornamento a. s. 16/17 dell'ITET Bramante-Genga, scaricabile anche dal sito web dell'istituto (<http://www.itbramantegenga.it>).

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Paolo BARCHIESI

ALLEGATO

TABELLA A – DM 99/09

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

VALIDA PER LE ATTUALI CLASSI DEL TRIENNIO

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno In vigore	II anno In vigore	III anno In vigore
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).